



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Divisione V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,
sezione laboratori e servizi tecnici

SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEI PRODOTTI CON CODICE MAP 2G 1004 E 2G 1006 INTESTATI ALLA SOCIETÀ D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ISCRIZIONE DEGLI STESSI IN TITOLO ALLA SOCIETÀ D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;



Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “*Norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all’impiego estrattivo*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpendo le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti all’impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, riguardante il riordino delle attribuzioni dei Ministeri e il mutamento di denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammesso alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 17 del 12 gennaio 2024, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

Vista la richiesta effettuata, con nota prot. n. 4144 del 12 gennaio 2026, dalla Divisione V di questa Direzione Generale alla società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. di versamento del canone annuo per il 2026, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per l’iscrizione nell’*Elenco* dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, dove si rammenta a “*codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*”;



Vista la ricevuta di versamento per l'anno 2026 del canone di iscrizione per i prodotti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo in titolo alla Società in parola ed acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 26 febbraio 2026 con nota prot. n. 43809;

Vista la nota prot. n. 44138 del 26 febbraio 2026, con la quale questa Amministrazione comunica alla Società in parola che per 22 prodotti esplosivi la certificazione della valutazione della conformità (Modulo D) risulta scaduta, invitando la stessa a trasmettere la certificazione completa, unitamente alla lista dei prodotti a cui si riferisce, “entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della presente.”;

Vista la nota acquisita agli atti in data 02 marzo 2026, prot. n. 45954, con la quale la Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. trasmette a questa Amministrazione la certificazione della valutazione della conformità (Modulo D) in corso di validità, relativa ai 22 prodotti indicati nella succitata nota prot. n. 44138 del 26 febbraio 2026, rilasciata dall'Organismo notificato polacco CertTrust;

Vista la nota prot. n. 56649 del 13 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione evidenzia alla Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. talune discrasie tra l'Elenco vigente degli Esplosivi e la documentazione trasmessa (Moduli D), relative ai seguenti prodotti: - **Codice MAP 2G 1004** (Certificato CE del tipo n. 0589.EXP.1561/99): denominato nell'Elenco vigente *"Dynawell 0015 FDE"* e nel Modulo D *"0015 FDE RDX, 0015 E RDX"*; - **Codice MAP 2G 1006** (Certificato CE del tipo n. 0589.EXP.1563/99): denominato nell'Elenco vigente *"Dynawell 1015 E HMX"* e nel Modulo D *"1015 E HMX"*, invitando la stessa a trasmettere, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi, i Moduli B, con i relativi aggiornamenti, e la documentazione integrativa necessaria a sanare le divergenze sopra rilevate per i prodotti in parola;

Vista la nota acquisita agli atti in data 25 marzo 2026, prot. n. 65483, con la quale la Società in parola trasmette a questa Amministrazione i Moduli B, ed i relativi aggiornamenti, per i prodotti con codice MAP 2G 1004 e 2G 1006;

Vista la nota prot. n. 72200 del 01 aprile 2026, con la quale questa Amministrazione chiede alla Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. di trasmettere: *“i moduli B, unitamente ai relativi aggiornamenti, debitamente tradotti in lingua italiana. Tutto ciò premesso, si richiede l'invio della documentazione sopra indicata entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della presente. Si comunica, altresì, che il mancato riscontro entro il termine assegnato comporterà l'avvio del procedimento di sospensione temporanea dei suddetti prodotti dall'Elenco dei prodotti esplosivi, fino alla completa regolarizzazione della posizione documentale.”*

Vista la nota acquisita agli atti in data 02 aprile 2026, prot. n. 72296, con la quale la Società in parola trasmette a questa Amministrazione i MODULI B, completi dei relativi aggiornamenti/integrazioni, tradotti in lingua italiana limitatamente alle sole parti riguardanti la variazione di denominazione dei prodotti con codice MAP 2G 1004 e 2G 1006;

Vista la nota prot. n. 82986 del 17 aprile 2026, con la quale questa Amministrazione rappresenta alla Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. che, dall'analisi dei Moduli B e dei relativi aggiornamenti/integrazioni, sono emerse modifiche ulteriori rispetto alla sola variazione della denominazione dei prodotti in parola, invitando contestualmente la citata Società a trasmettere con la massima urgenza la documentazione tecnica al Ministero dell'Interno per le valutazioni di competenza;

Vista la medesima nota prot.n. 82986 del 17 aprile 2026, nella parte in cui si rappresenta che: “Le risultanze di cui sopra-eventuale aggiornamento della presa d'atto del Min. Interno e pubblicazione sulla G.U.R.I.-dovranno essere trasmesse con la massima urgenza a questo Ministero. Nelle more dell'acquisizione di quanto sopra indicato e della completa regolarizzazione della posizione documentale per i prodotti esplosivi in parola, ai sensi dell'articolo 10 “Sorveglianza sull'idoneità dei prodotti iscritti in Elenco” del D.M. 6 febbraio 2018, questa Amministrazione



procederà alla sospensione dei prodotti in oggetto dall'Elenco degli esplosivi intestati a codesta Società, mediante l'emanazione di apposito decreto dirigenziale di sospensione temporanea.”;

Vista la nota del 18 giugno 2026, prot. n. 128768, con cui la Società in parola trasmette a questa Amministrazione la Presa d'atto del Ministero dell'Interno prot. n. 14569/2026 del 1° giugno 2026, attestante l'avvenuta variazione della denominazione e delle caratteristiche tecniche degli esplosivi aventi codice MAP 2G 1004, e 2G 1006, confermando così la sussistenza di modifiche tecniche e formali sui prodotti rispetto all'iscrizione vigente (come rilevato da questa Amministrazione con le succitate note prot. n. 56649 del 13 marzo 2026 e prot. n. 82986 del 17 aprile 2026);

Ritenuto che, a seguito della sopra citata nota del Ministero dell'Interno prot. n. 14569/2026 del 1° giugno 2026, è emersa una formale e sostanziale variazione delle caratteristiche tecniche e delle denominazioni dei prodotti aventi codici MAP 2G 1004 e 2G 1006 rispetto a quanto attualmente registrato nell'Elenco nazionale;

Visto quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 6 febbraio 2018 in termini di cautele da adottare ai fini della verifica sul mantenimento della sicurezza dei prodotti iscritti in Elenco;

Ritenuto di dover provvedere alla sospensione temporanea dei prodotti con **codice MAP 2G 1004 e 2G 1006** dall'iscrizione nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

Ritenuto di dover concedere un **termine fino al 31 dicembre 2026** per l'invio a questa Amministrazione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione temporanea;

Visti gli atti di Ufficio;

Considerato che l'attività istruttoria preordinata all'aggiornamento dell'«Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive» riveste carattere esclusivamente tecnico-amministrativo e documentale, essendo finalizzata alla verifica della completezza, regolarità e coerenza della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018, nonché della sussistenza dei titoli di conformità rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della Direttiva 2014/28/UE;

Considerato che la responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, alla conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente, nonché al mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e prestazionali del prodotto stesso, permane integralmente in capo al fabbricante, all'importatore (ove applicabile) e agli Organismi Notificati coinvolti nelle procedure di valutazione della conformità;

Considerato, altresì, che l'iscrizione dei prodotti nel predetto Elenco ne attesta esclusivamente l'idoneità all'impiego specifico nelle attività estrattive e non costituisce autonoma certificazione di conformità tecnica, né sostituisce, integra o rinnova le certificazioni e i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, pubblica sicurezza e immissione sul mercato;

DECRETA

Art. 1

(Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive dei prodotti con codice MAP 2G 1004 e 2G 1006 intestati alla società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi in titolo alla società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)



1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, sono sospesi dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive i prodotti in tabella 1, fabbricati dalla DynaEnergetics Europe GmbH (Troisdorf, Germania, codice società DNG) ed in titolo alla Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L. (codice società DEC), in qualità di distributore:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore
Dynawell 0015 FDE	2G 1004	DNG			DEC
Dynawell 1015 E HMX	2G 1006	DNG			DEC

2. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata - anche in parte- su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa.
3. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, senza diverse specifiche comunicazioni di cui al comma 2 da parte della Società titolare, i prodotti in parola saranno cancellati dall'Elenco tra quelli iscritti in titolo alla Società D.E.C. DIONISI ESPLOSIVI COMUNANZA S.R.L.

Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degliesplosivi/>.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 assolve agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo.

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandra FAGIANI)